

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, n. 240

Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione)
Art. 2 - Modalità di attivazione dell'assegno di ricerca)
Art. 3 - Requisiti dei candidati	}
Art. 4 - Modalità di selezione3	}
Art. 5 - Contratto4	
Art. 6 - Durata e rinnovi4	
Art. 7 - Importo dell'assegno5	
Art. 8 - Regime fiscale e previdenziale, copertura assicurativa5	
Art. 9 - Divieto di cumulo5	
Art. 10 - Incompatibilità5	
Art. 11 - Risoluzione del rapporto	



Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina l'attribuzione di "Assegni di ricerca" ai sensi dell'art. 22 L. 240/2010 da parte di Humanitas University.
- 2. Gli assegni di ricerca di cui al presente regolamento sono attribuiti principalmente con la finalità di favorire la formazione e lo sviluppo di specifiche professionalità in ambito scientifico e clinico. L'attivazione di assegni di ricerca viene definita nell'ambito di appositi piani di formazione scientifica collegati a programmi di ricerca anche finanziati da terzi.

Art. 2 - Modalità di attivazione dell'assegno di ricerca

- La richiesta di attivazione dell'assegno di ricerca è presentata al Consiglio di Amministrazione da un Direttore di Dipartimento o dal Responsabile di un Centro di ricerca dell'Ateneo ovvero dal Rettore o del Pro-rettore alla ricerca, anche su istanza di un professore o ricercatore dell'Ateneo titolare di fondi di ricerca sui quali poter imputare il costo degli assegni; in questo caso, il titolare dei fondi assumerà la funzione di tutor dell'assegnista.
- 2. L'attivazione di assegni di ricerca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione secondo due modalità:
 - emanazione con decreto rettorale di un unico bando, anche in lingua inglese, relativo a più aree scientifiche di interesse dell'Ateneo con riferimento alle quali i candidati presentano propri progetti di ricerca che verranno valutati in relazione ai titoli e alle pubblicazioni posseduti dai singoli candidati al momento della presentazione della domanda;
 - b) emanazione con decreto rettorale di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, da attribuire secondo modalità concordate con l'ente finanziatore.
- 3. Per entrambe le tipologie di bando, la richiesta di attivazione deve indicare:
 - a) il programma di ricerca, anche in lingua inglese, ovvero le aree scientifiche di interesse da specificare mediante l'indicazione di settori scientifico-disciplinari di riferimento, di cui uno principale e fino ad un massimo di due aggiuntivi;
 - b) il professore o ricercatore responsabile del programma al quale verrà affidata la funzione di tutor;
 - c) la durata del programma di ricerca oggetto dell'assegno (che non può superare la durata del contratto del tutor);
 - d) il profilo scientifico e professionale necessario allo svolgimento dell'attività di ricerca;
 - e) le fonti di finanziamento sulle quali graverà il costo dell'assegno;
 - f) le modalità di pubblicizzazione del bando a livello nazionale e internazionale.
- 4. Una quota di assegni di ricerca, da assegnare tramite bando pubblicizzato a livello internazionale, può essere riservata a studiosi italiani o stranieri, che hanno conseguito all'estero il titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente, ovvero a studiosi stranieri in possesso di un titolo accademico estero, che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca in Italia.



Art. 3 - Requisiti dei candidati

- 1. Possono essere destinatari degli assegni di ricerca studiosi in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente e di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di cui al successivo art. 10 comma 1.
- 2. Il titolo di dottore di ricerca o il titolo equivalente conseguito all'estero ovvero il possesso del diploma di specializzazione medica, qualora previsti dal bando, possono costituire requisito obbligatorio per l'ammissione alla selezione. In assenza di tale previsione, i suddetti titoli costituiscono comunque titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
- 3. Nel caso in cui il bando richieda obbligatoriamente il possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, l'assegno sarà qualificato come "assegno di ricerca post-dottorato".

Art. 4 - Modalità di selezione

- Il conferimento degli assegni di ricerca avviene mediante bando di selezione emanato con decreto rettorale, reso pubblico per via telematica sul sito di Ateneo nonché, almeno, sui appositi siti del Ministero competente e dell'Unione Europea.
- 2. Il bando per l'attivazione di assegni di ricerca deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) programma di ricerca, anche in lingua inglese, ovvero aree scientifiche di interesse da specificare mediante l'indicazione di settori scientifico-disciplinari di riferimento, di cui uno principale e fino a un massimo di due aggiuntivi;
 - b) importo annuo lordo dell'assegno, modalità di pagamento e trattamento previdenziale spettante:
 - c) professore o ricercatore al quale verrà affidata la funzione di tutor;
 - d) durata del programma di ricerca;
 - e) profilo scientifico e professionale necessario allo svolgimento dell'attività di ricerca;
 - f) diritti e dovere connessi alla titolarità dell'assegno.
- Dalla data di pubblicazione del bando decorrono non meno di venti giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
- 4. Il Rettore, con proprio decreto, nomina una Commissione composta da tre membri, scelti tra professori e ricercatori dell'Ateneo ovvero rappresentanti dell'ente finanziatore. La Commissione può avvalersi di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo.
- 5. La selezione avviene per titoli ed eventuale colloquio, i lavori della Commissione e l'eventuale colloquio possono avvenire anche per via telematica.
- 6. I criteri di valutazione sono predeterminati dalla Commissione nel rispetto di eventuali criteri di preferenza indicati dal bando.
- 7. La Commissione attribuisce un giudizio finale ai candidati e formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una o più graduatorie, una per ogni area scientifica d'interesse, ove indicata.



- 8. Le graduatorie sono pubblicate sul sito di Ateneo.
- 9. L'Ateneo può conferire assegni di ricerca per attribuzione diretta a vincitori di procedure di selezione svolte da Enti o Organizzazioni terze ovvero svolte nell'ambito dell'ammissione a Corsi di dottorato ai sensi art. 8.3 del DM n. 45/2013 per l'approfondimento di tematiche di ricerca di interesse dell'Ateneo.

Art. 5 – Contratto per lo svolgimento di attività di ricerca

- 1. Il candidato o i candidati risultati vincitori di selezioni per l'attribuzione di assegni di ricerca stipulano con l'Ateneo un contratto che disciplina lo svolgimento delle attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010.
- 2. Il contratto di cui al comma 1 non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
- 3. I compiti del titolare dell'assegno sono svolti sotto il coordinamento del responsabile del programma di ricerca (tutor).
- 4. Fermo restando l'obbligo di integrale assolvimento dei compiti previsti dal contratto di cui al precedente comma 1, e fatte salve eventuali incompatibilità previste dal bando di finanziamento del programma di ricerca a cui l'assegnista collabora o dalla partecipazione dello stesso a un corso di dottorato, il titolare dell'assegno può richiedere al Rettore, previo parere favorevole del proprio tutor, apposita autorizzazione per svolgere attività esterne di carattere occasionale.

Art. 6 - Durata e rinnovi

- 1. Gli assegni di ricerca possono avere una durata compresa tra 1 e 3 anni.
- Previa valutazione positiva dell'attività svolta e compatibilmente con la disponibilità finanziaria la struttura accademica di riferimento, anche su istanza del tutor, può richiedere al Consiglio di Amministrazione un rinnovo del contratto. I rinnovi degli assegni non possono avere durata inferiore all'anno.
- 3. La durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo soggetto anche con atenei diversi ovvero con gli enti di cui all'art. 22.1 della Legge n. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può essere superiore a sei anni; dal computo della durata complessiva dei rapporti di cui al presente comma sono esclusi i periodi durante i quali l'assegno è stato fruito in coincidenza della frequenza di un corso di dottorato nei limiti della durata legale del corso stesso.
- 4. La durata complessiva dei rapporti instaurati da un medesimo soggetto in qualità di titolare di assegni ricerca ex art. 22 della Legge n. 240/2010 ovvero di contratti ex art. 24 della medesima legge (Ricercatori a tempo determinato), non può in ogni caso superare i dodici anni, anche se non continuativi o se intercorsi con atenei diversi ovvero con gli enti di cui all'art. 22.1 della Legge n. 240/2010.
- 5. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.



Art. 7 - Importo dell'assegno

- 1. Il Consiglio di Amministrazione definisce l'importo minimo e massimo degli assegni da attivare determinandolo sulla base delle disposizioni ministeriali in materia e dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività. A fronte di motivata richiesta riferita ad accordi sottoscritti con finanziatori esterni, il Consiglio di Amministrazione può concedere una deroga al limite massimo fissato alla retribuzione.
- 2. Il predetto importo è erogato in rate mensili posticipate previa attestazione di regolare esecuzione del responsabile del programma (tutor).
- 3. Al termine della ricerca, il titolare dell'assegno è tenuto a redigere una relazione finale, validata dal responsabile (tutor) e approvata dalla struttura accademica di riferimento alla quale spetta la valutazione dell'attività svolta.

Art. 8 - Regime fiscale e previdenziale, copertura assicurativa

1. L'Università provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, applicando altresì il regime fiscale e previdenziale previsto dall'art. 22, comma 6, della L. 240/2010.

Art. 9 - Divieto di cumulo

1. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni, nazionali o straniere, utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegno ovvero dei Premi riconosciuti agli stessi da enti e organizzazioni terze per l'attività di ricerca condotta e i risultati conseguiti.

Art. 10 - Incompatibilità

- 1. Gli assegni di ricerca di cui al presente Regolamento non possono essere attribuiti al personale di ruolo delle Università, degli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché di Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del DPR 382/1980.
- 2. Non possono altresì partecipare al bando per l'attribuzione di assegni di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura accademica che conferisce l'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
- 3. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
- 5. Il titolare dell'assegno è tenuto a presentare, all'atto della sottoscrizione del contratto, apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante gli eventuali assegni fruiti e l'assenza di elementi di incompatibilità.



Art. 11 - Risoluzione del rapporto

- 1. Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento, segnalato e debitamente documentato da parte del tutor al Rettore, degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto di cui all'art. 5 del presente regolamento, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., da parte del titolare dell'assegno.
- 2. In caso di recesso dal contratto, l'assegnista è tenuto a darne un preavviso pari a non meno di 30 giorni.